

IN QUESTA EDIZIONE



1. Crediti d'imposta "Industria 4.0": Nuovo obbligo di comunicazione al GSE
2. Compensazione di crediti d'imposta "Industria 4.0"
3. Classificazione e fiscalità doganale: le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e prova di origine

1

Crediti d'imposta "Industria 4.0": Nuovo obbligo di comunicazione al GSE ("Gestore dei servizi energetici")

Per soggetti IVA

A riguardo segnaliamo che la tematica 4.0 fu trattata anche nella nostra precedente newsletter n. 4/2024, reperibile al seguente link:

https://www.bureauplattner.com/newsletter/NL%204_2024%20ITA.pdf

L'art. 6, D.L. n. 39/2024 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/03/29/24G00059/sq>) introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in tema di "Transizione 4.0". In particolare, l'articolo 6, comma 1, del Decreto Agevolazioni stabilisce che, per usufruire:

- dei crediti di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi,
- dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione,
- estetica, incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento, di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica,
- le imprese sono tenute a comunicare preventivamente:
- l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto Agevolazioni (cioè dal 30/04/2024);

- l’ammontare del credito d’imposta spettante;
- la relativa fruizione.

Il modello di comunicazione è reperibile in Internet al seguente link: <https://www.gse.it/servizi-per-te/news/transizione-4-0-al-via-la-procedura-per-compensare-i-crediti-d-imposta>. In realtà i modelli resi disponibili sono due. Il primo modello si riferisce ai crediti d’imposta per l’acquisto o il leasing di beni strumentali 4.0 (materiali o immateriali), il secondo al gruppo dei cinque crediti di imposta per ricerca e innovazione (R&S, innovazione tecnologica, innovazione digitale 4.0; innovazione tecnologica finalizzata alla transizione ecologica; design e ideazione estetica).

Si tratta di un modello da scaricare e da compilare, nel quale indicare l’ammontare complessivo degli investimenti che si intende effettuare, l’importo del credito d’imposta e la relativa fruizione negli anni. Il modello dev’essere firmato digitalmente ed inviato con PEC all’indirizzo PEC transizione4@pec.gse.it.

Per investimenti 4.0 e attività di R&S che si intendono effettuare dal 30/03/2024, la comunicazione è doppia: ex ante (dati programmati) e ex post (dati consuntivi). Per gli investimenti 4.0 (materiali e immateriali) effettuati dal 01/01/2023 al 29/03/2024 e per le attività di R&S effettuate nel 2024 fino al 29 marzo, occorre solamente la comunicazione ex post.

L’articolo 6, comma 3, prevede che per gli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi relativi all’anno 2023 e seguenti, che la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti sia subordinata alla comunicazione effettuata secondo quanto prima riportato.

Vi invitiamo dunque di porre attenzione all’invio preventivo e/o ex post dei modelli di comunicazione, ai fini di non perdere il diritto alla compensazione di tali crediti d’imposta.

2 **Compensazione di crediti d’imposta “Industria 4.0”**

Per soggetti IVA

Facciamo presente che nel frattempo è stato chiarito che per gli investimenti “Industria 4.0”, effettuati (iniziati e terminati) negli anni 2021 o 2022, ovvero iniziati (prenotati con accettazione dell’ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20%) negli anni 2021 o 2022 e terminati rispettivamente entro il 31/12/2022 o il 30/11/2023, anche se l’interconnessione del bene è intervenuta nel 2023 o 2024, è possibile utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante (ovvero le quote residue), indicando nel modello F24 quale anno di riferimento quello di inizio investimento (2021 o 2022), a prescindere dall’anno di conclusione/interconnessione.

Pertanto, riassumendo:

Art. 1, legge 178/2020	investimento	Inter-connessione	Blocco compensazione mod. F24
comma 1056	Effettuato nel periodo 16/11/2020-31/12/2021	2021, 2022, 2023, 2024	No (1)
	Effettuato nel periodo 31/12/2021-31/12/2022	2022, 2023, 2024	No (1)
comma 1057	Effettuato nel 2022	2023, 2024	NO (2)
	Prenotato entro il 31/12/2022 ed effettuato entro il 30/11/2023	2023, 2024	NO (2)
comma 1057-bis	Effettuato nel 2023	2023, 2024	SI

(1) in caso di interconnessione nel 2023 o 2024, nel modello F24 per evitare il blocco va indicato quale anno di riferimento "2021" (anno di inizio dell'investimento)

(2) in caso di interconnessione nel 2023 o 2024, nel modello F24 per evitare il blocco va indicato quale anno di riferimento "2022 (anno di investimento)

Il blocco della compensazione del credito d'imposta 4.0 tramite il modello F24, in assenza della comunicazione (per gli investimenti agevolati in beni strumentali nuovi relativi all'anno 2023 e anni successivi), si può riassumere come segue:

Credito d'imposta	Codice tributo sospeso	anno riferimento
Industria 4.0	6936 investimenti in beni strumentali nuovi Tabella A, legge n. 232/2016, art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020	2023 e 2024
	6937 investimenti in beni strumentali nuovi Tabella B, legge n. 232/2016, art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020	
Attività R&S	6938 investimenti in R&S, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, art. 1, commi 198 e ss., legge 160/2019	2024
	6939 investimenti R&S, misura incrementale per investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno,	

	art. 244, comma 1, DL n. 34/2020	
	6940 Investimenti in R&S, misura incrementale per gli investimenti nelle Regioni del sisma centro Italia, art. 244, comma 1, DL n. 34/2020	

3 Classificazione e fiscalità doganale: le Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV) e prova di origine

Per soggetti IVA

Si nota una crescente carenza nella corretta classificazione tariffaria delle merci, un aspetto cruciale per l'accertamento doganale, fermi logistici nonché responsabilità talvolta penali. Spesso, infatti, il personale amministrativo, logistico o degli acquisti non è consapevole dell'importanza di questa attività e delle implicazioni di un'eventuale classificazione errata. Nella prassi i codici doganali vengono attribuiti basandosi sulla documentazione fornita dai fornitori esteri o cercando corrispondenze online, ignorando le regole specifiche richieste (c.d. [6 regole generali di interpretazione](#)). Idealmente, invece, la classificazione dovrebbe avvenire durante la progettazione dei beni e la selezione dei fornitori, trasferendo le conoscenze tecniche del personale aziendale a coloro che gestiscono la classificazione doganale. Ciò ha inoltre impatto sull'origine delle merci. Segnaliamo che, qualora la complessità delle merci renda difficile una classificazione univoca o semplicemente si voglia certezza della classificazione doganale, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli (ADM) mette a disposizione lo strumento delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV). Le ITV sono delle decisioni amministrative di rilievo universale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, su richiesta, le Autorità doganali degli Stati Membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce con l'assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o Taric. Le decisioni sono rinvenibili nel relativo database ([Database della Commissione Europea per le I.T.V.](#)). Per quanto attiene invece alle norme di origine segnaliamo la disponibilità dello strumento di autovalutazione delle norme di origine ROSA (accessibile tramite il portale [Access2Markets](#)). Esso consente, rispondendo a semplici domande, di effettuare un'autovalutazione per determinare se il prodotto sia conforme a tali norme e possa quindi beneficiare di un trattamento tariffario preferenziale. In tutto lo strumento sono disponibili spiegazioni chiare, esempi e link ai testi giuridici pertinenti nonché spiegazioni sulla prova dell'origine che deve essere fornita per ottenere le preferenze tariffarie.

Gli esperti del nostro ufficio sono a disposizione per eventuali domande o dubbi in merito.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

